



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

14 marzo 2018

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 14 del mese di marzo duemiladiciotto, alle ore 10,00, in Torino, P.zza Castello 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Mario SPOTO si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso dell'8 marzo 2018 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro CARENA - Antonio CASTELLO - Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA' - Maurizio PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zona Omogenea: Zona 2 “AMT OVEST”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

OGGETTO: Ulteriori indirizzi per la definizione dei rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Mappano.

N. Protocollo: 2675/2018

~ ~ ~ ~ ~

La **Sindaca Metropolitana**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che la legge regionale n. 1 del 25 gennaio 2013 ha istituito il Comune di Mappano nell'ambito della Provincia di Torino, mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leinì delle porzioni di territorio identificate nella delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla descrizione dei confini allegata alla medesima legge;

Richiamati la deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 941-48857/2014 del 30 dicembre 2014 e il Decreto del Vice Presidente della Giunta, emanato con le funzioni del Consiglio Provinciale n. 124-48974 di pari data, esecutivi come per legge, mediante i quali veniva approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 1 del 25 gennaio 2013 la "Relazione Tecnica", allegata sub A) a far parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 5637/2017 del 5 aprile 2017 e l'allegata Relazione Tecnica "Rev09 2017", con cui la Città Metropolitana ha definito i rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Mappano, statuendo in via diretta i criteri e le puntuali regole per il riparto dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei Comuni cedenti, tenendo conto dei criteri generali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 51 del 2 dicembre 1992, recante "*Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali*";

Rilevato, in particolare, che ai sensi del punto 1) di tale ultima Deliberazione la Città Metropolitana individuava nella regolazione convenzionale tra i cinque Comuni lo strumento giuridico idoneo alla definizione dei rapporti, statuendo che *<<E' fatta salva la facoltà per i Comuni cedenti di regolare, convenzionalmente e in ogni tempo, con il Comune di Mappano i rapporti di cui alla presente deliberazione, secondo quanto stabilito al successivo punto 6) della presente deliberazione. In tal caso, le risultanze della regolamentazione convenzionale possono essere riportate all'attenzione di questo Consiglio Metropolitanano, il quale si riserva - in tal caso - di fornire con una nuova e successiva deliberazione l'assetto definitivo dei rapporti, ai sensi delle richiamate previsioni di legge regionale>>*;

Rilevato che ai sensi del punto 3) della citata Deliberazione, la Città Metropolitana indicava la necessità di un'azione concertativa tra i cinque Comuni anche nella fase transitoria antecedente allo scorporo delle funzioni di Mappano, statuendo che *<<Sino a diversa eventuale determinazione del Consiglio Comunale di Mappano, i servizi attualmente gestiti in forma associata ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.lgs. 267/2000 restano gestiti in tale forma al fine di garantire l'indefettibilità dell'azione amministrativa e l'omogenea fruizione dei diritti fondamentali connessi a tali servizi. Nelle more, gli enti ovvero gli organismi comunque denominati, titolari o gestori di tali servizi regolano convenzionalmente con il Comune di Mappano il ristoro degli oneri maturati per la loro gestione>>*;

Rilevato altresì che ai sensi del punto 4) della citata Deliberazione, la Città Metropolitana indicava la necessità del concorso dei Comuni cedenti alla continuità dell'azione amministrativa di Mappano statuendo *<<Sino alla compiuta organizzazione del Comune di Mappano, i provvedimenti, atti o documenti relativi a procedimenti amministrativi conseguenti alla gestione dei servizi per conto del Comune di Mappano sono istruiti dal personale e sono adottati dai responsabili di servizio dei Comuni cedenti, a ciò legittimati da ordine di servizio congiunto a firma dei rispettivi Sindaci e dell'autorità competente del Comune di Mappano. I comuni cedenti e il Comune di Mappano regolano convenzionalmente il ristoro delle spese di personale e di funzionamento sostenute nell'interesse dei cittadini di Mappano;>>*

Atteso che le citate disposizioni contenute nella deliberazione rispondevano allo scopo di garantire l'immediata operatività del Comune di Mappano mediante il ricorso a una o più gestioni associate delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012. Tali gestioni associate avrebbero dovuto essere stabilite per via di convenzione facoltativa, utilizzando il parametro legale previsto dall'art. 30 del Tuel. Per l'effetto, la definizione per via convenzionale dei rapporti conseguenti avrebbe avuto il pregio di garantire automaticamente il principio di invarianza finanziaria stabilito dalla sentenza Corte Cost. n. 174 del 2014 e, al contempo, la continuità dei servizi e delle funzioni pubbliche nella fase transitoria, antecedente alla piena esplicazione dell'autonomia finanziaria e di programmazione del Comune di Mappano. Il rispetto dei citati, fondamentali, principi avrebbe prodotto quindi, in armonia con la deliberazione del Consiglio Metropolitanano:

- Atti aventi efficacia costitutiva delle posizioni giuridiche soggettive attive e passive ai fini della "definizione dei rapporti" tra i Comuni prescritta dalla legge regionale istitutiva, che avrebbero quindi esaurito progressivamente il proprio scopo in corrispondenza dell'acquisizione da parte del Comune di Mappano della piena autonomia gestionale di ciascuna funzione, o aggregato di funzioni amministrative;
- Atti idonei a garantire piena continuità della gestione amministrativa delle funzioni (o di parte di esse, ovvero di loro aggregati) rispetto alle diverse forme e modalità di gestione, anche in forma associata con plurimi e diversificati soggetti giuridici e Comuni aderenti, all'atto dell'operatività del nuovo Comune, senza con ciò pregiudicare la piena autonomia negoziale del Comune di Mappano con gli enti gestori di tali funzioni, ai fini della conferma o dell'eventuale superamento delle pregresse gestioni, ma garantendo che sino al raggiungimento di detti accordi il Comune di Mappano si sarebbe inteso aderente - senza necessità di specifiche deliberazioni - alle suddette gestioni;
- Atti idonei a garantire piena continuità nell'esercizio dei pubblici poteri e nelle correlate responsabilità individuali in capo ai Comuni associati, per le attività amministrative riferibili alla popolazione, al territorio, o comunque all'interesse esclusivo o prevalente del Comune di Mappano. Mediante tali atti, i responsabili dei servizi e il restante personale in servizio nei Comuni associati sarebbero stati pienamente legittimati a continuare a operare per le finalità suddette, salvo il diritto dei Comuni associati di ottenere dal Comune di Mappano il ristoro degli oneri di spesa per il personale, senza con ciò pregiudicare il ricorso da parte del nuovo Comune all'utilizzo di personale dei Comuni associati in regime di distacco, comando, o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea consentita dalla legge e dal contratto collettivo, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, e al fine di garantire il presidio minimo indispensabile dei propri uffici;

Atteso che i cinque Comuni - pur in assenza di formali atti di regolazione convenzionale, nei termini indicati dalla Città Metropolitana - hanno garantito la continuità dei servizi alla comunità mappanese in tutta la fase transitoria, ed hanno avviato le procedure di successione del Comune di Mappano nella proprietà e negli altri diritti e obbligazioni esistenti sui beni già puntualmente ripartiti con la citata deliberazione del Consiglio Metropolitanano;

Richiamato altresì quanto stabilito con verbale di intesa in data 17 gennaio 2018, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Caselle Torinese e dal Sindaco del Comune di Mappano - e depositato agli atti del fascicolo del presente provvedimento -, in ordine alla definizione dei rapporti fra i due Comuni a seguito dell'avvenuto scioglimento del CIM a far data dal 01/01/2018 (L.R. n. 1/2013 - Continuità dei servizi presso il Comune di Mappano. Subentro nelle funzioni ex CIM e gestione del rapporto di lavoro);

Considerato che, in merito alle modalità concertative del riparto, la Città Metropolitana ha ulteriormente proposto in data 16 ottobre 2017 ai Comuni interessati una bozza di convenzione

per l'esercizio associato delle funzioni, utile alla gestione della fase transitoria sino alla compiuta organizzazione del Comune di Mappano;

Atteso che, con nota prot. 28539 del 22/11 u.s., la Città di Caselle Torinese ("all'esito del confronto con i Comuni di Borgaro, Caselle, Leinì e Settimo") ha proposto rilevanti modifiche alla struttura della proposta di convenzione, mentre con nota prot. 1842 del 4/12 u.s., il Comune di Mappano ha proposto un "protocollo d'intesa" di contenuto, finalità e valore legale differenti da quelli di cui alla citata proposta di convenzione;

Atteso inoltre che, con nota 1843 del 4/12 u.s., il Comune di Mappano ha rivolto esplicita richiesta alla Città Metropolitana affinché questa "proceda a delibera definitiva dei rapporti conseguenti" l'istituzione del medesimo Comune, "essendo stati superati i sei mesi di legge dall'istituzione del Comune di Mappano, entro i quali la città Metropolitana avrebbe dovuto deliberare". Alla nota il Comune ha altresì allegato una proposta contenente criteri di riparto;

Precisato che la Città Metropolitana ha correttamente assolto all'onere di deliberazione assegnatole dalla L.R. 1/2013, sia con le prime statuizioni contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 941-48857/2014 del 30 dicembre 2014 e sia con la citata deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 5637/2017 del 5 aprile 2017. Tali deliberazioni sono state adottate nel rispetto del termine di cui alla legge regionale, considerato che soltanto con il Decreto del 21 febbraio 2017, il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, ha dichiarato estinti i residui motivi di contenzioso giurisdizionale che inibivano la piena esplicazione degli effetti previsti dalla citata legge regionale istitutiva, ivi compreso quanto da questa attribuito al Consiglio provinciale (leggasi: Consiglio Metropolitan) in forza della previsione di cui al citato art. 2 della legge regionale 1/2013;

Considerato peraltro che l'avvenuta approvazione, da parte del Comune di Mappano, del primo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comprensivo della dotazione organica (D.G.C. n. 12 del 24/10/2017), nonché l'adozione dello schema di bilancio di previsione 2017/2019 (D.G.C. n. 29 del 30/11/2017) comprensivo degli stanziamenti di spesa per il personale hanno dimostrato che il Comune di Mappano ha avviato la propria attività di programmazione economico-finanziaria nella pienezza dei suoi poteri di indirizzo politico-amministrativo, anche per ciò che concerne la materia del personale e dell'organizzazione;

Atteso che la legittima pretesa del Comune di Mappano di ottenere una rapida implementazione della forza-lavoro per la propria attività gestionale deve trovare attuazione con gli strumenti consentiti dalla legge, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (attualmente stabiliti dall'art. 3 del D.L. 24/6/2014, n. 90) e nell'ulteriore rispetto del principio di invarianza finanziaria complessiva stabilito in sede di giudizio sulla legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva;

Precisato che a norma dell'art. 5, comma 1 lett. b) della citata legge regionale . 51/1992 la Città Metropolitana - nella definizione dei rapporti conseguenti all'istituzione di nuovi Comuni - deve osservare il seguente criterio: <<*il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite*>>. Tale disposizione non autorizza l'ente a disporre in materia che è invece riservata dall'art. 89 e seguenti del Tuel alla potestà ordinamentale del Comune di Mappano, e che consiste nell'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi con relativa dotazione organica, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dell'ulteriore vincolo di invarianza finanziaria aggregata, indicato dalla citata giurisprudenza di legittimità;

Precisato quindi che il compito della Città Metropolitana nella suddetta materia deve ritenersi limitato all'indicazione di un mero criterio di riparto che tenga conto degli elementi "popolazione" e "territorio" ponderati fra loro, al fine di consentire ai Comuni cedenti di dare attuazione a tale criterio, sotto la loro piena ed esclusiva competenza e responsabilità in merito alle scelte effettuate;

Atteso che in esito alle audizioni svolte dalla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Metropolitanamente nelle riunioni del 9/2 e del 28/2, con nota prot. 5547 del 23/2/2018, firmata congiuntamente dai Sindaci dei Comuni cedenti in replica alla nota prot. 20067/2018 del 14/2/2018 a firma del Vicesindaco Metropolitanamente, si è convenuta la correttezza dell'impostazione proposta dal Comune di Mappano per calcolare la spesa di personale spettante a quest'ultimo, pro-quota della spesa complessiva del personale dei cinque Comuni. Tale proposta prevede che si tenga conto, per ciascun Comune cedente, del tetto di spesa media riferita al triennio 2011-2013 nonché delle capacità assunzionali alla data del 1 gennaio 2018, vale a dire dell'insieme di vincoli stabiliti dall'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e dall'art. 16 del D.L. 113/2006 convertito nella legge 160/2016;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere, in assenza di formale regolazione convenzionale tra i Comuni, alla definizione dei criteri di riparto della spesa per il personale necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali del Comune di Mappano, nel rispetto del principio di invarianza complessiva come sopra indicato;

Ritenuto di ponderare, in analogia a quanto indicato all'art. 3, comma 18 del D.L. 444/95, convertito dalla legge n. 539/95, l'elemento "territorio" per il 10% del valore di riferimento per ciascun Comune cedente e l'elemento "popolazione" per il 90% del valore di riferimento per ciascun Comune cedente, secondo la seguente formula in cui:

Popolazione

%PM = percentuale di popolazione ceduta a Mappano rispetto alla popolazione residente in ciascun Comune cedente al 31/12/2016

Territorio

%TM = percentuale di territorio ceduto a Mappano rispetto al territorio di ciascun Comune cedente;

per cui:

%tetto di spesa per il personale; capacità assunzionale; spesa per beni mobili strumentali 2018 da cedere a Mappano = 0,9 X PM + 0,1 X TM

Considerato che le somme risultanti dall'applicazione delle percentuali rappresentano le quote di spesa per il personale e di capacità assunzionali che devono transitare dai Comuni cedenti al Comune di Mappano al fine di garantire l'invarianza complessiva della spesa; pertanto, da tali somme vanno detratte le spese relative al personale già trasferito al Comune di Mappano per effetto di procedure di mobilità concluse alla data di esecutività della presente deliberazione, nonché il costo corrispondente del personale utilizzato in regime convenzionale;

Considerato altresì che le medesime ragioni di equità che sorreggono la legittima pretesa del Comune di Mappano all'implementazione della propria forza-lavoro devono portare alla giusta considerazione delle criticità di organico esistenti nei Comuni cedenti, al fine di non arrecare pregiudizio alla corretta azione amministrativa di questi ultimi all'esito del processo di scorporo. Per questi motivi, deve essere cura del Comune di Mappano considerare la praticabilità di tutte le molteplici forme di gestione delle funzioni e dei servizi pubblici locali, nelle more di un'implementazione della propria dotazione organica che non può che essere progressiva, oltre che rispettosa del principio di invarianza della spesa complessiva.

Tutto ciò premesso;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il parere espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Ritenuto di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano rispettivamente per quanto concerne le attribuzioni del Consiglio Metropolitano e in tema di giusto procedimento;

DELIBERA

- 1) di prendere atto che i Comuni cedenti e il Comune di Mappano - pur in assenza di formali atti di regolazione convenzionale - hanno garantito la continuità dei servizi alla comunità mappanese in tutta la fase transitoria, ed hanno avviato le procedure di successione del Comune di Mappano nella proprietà e negli altri diritti e obbligazioni esistenti sui beni già puntualmente ripartiti con la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5637/2017 del 5 aprile 2017;
- 2) di dare atto che ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. b) della legge regionale 51/1992 la Città Metropolitana - nella definizione dei rapporti conseguenti all’istituzione di nuovi Comuni - deve osservare il seguente criterio: <<il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite>> e che tale criterio non autorizza l’ente a disporre unilateralmente in materia riservata dall’art. 89 e seguenti del Tuel alla potestà ordinamentale del Comune di Mappano, consistente nella definizione dei propri regolamenti in materia di personale e organizzazione;
- 3) di dare atto che la competenza della Città Metropolitana nella materia di cui al punto 2) è limitata all’indicazione di un mero criterio di riparto che tenga conto degli elementi “popolazione” e “territorio” ponderati fra loro, al fine di consentire ai Comuni cedenti di dare attuazione a tale criterio, sotto la loro piena ed esclusiva competenza e responsabilità;
- 4) di indicare, ai fini del riparto della spesa per il personale, che si tenga conto, per ciascun Comune cedente, del tetto di spesa media riferita al triennio 2011-2013 nonché delle capacità assunzionali alla data del 1 gennaio 2018, vale a dire dell’insieme di vincoli stabiliti dall’art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e dall’art. 16 del D.L. 113/2006 convertito nella legge 160/2016;
- 5) di ponderare, ai fini del calcolo delle percentuali di riparto per la spesa di personale e dei beni mobili strumentali, l’elemento “territorio” per il 10% del valore di riferimento per ciascun Comune cedente e l’elemento “popolazione” per il 90% del valore di riferimento per ciascun Comune cedente, secondo la seguente formula in cui:

Popolazione

%PM = percentuale di popolazione ceduta a Mappano rispetto alla popolazione residente in ciascun Comune cedente al 31/12/2016

Territorio

%TM = percentuale di territorio ceduto a Mappano rispetto al territorio di ciascun Comune cedente;

per cui:

%tetto di spesa per il personale; capacità assunzionale; spesa per beni mobili strumentali 2018 da cedere a Mappano = 0,9 X PM + 0,1 X TM

- 6) di dare atto che compete ai comuni l'individuazione del personale interessato alle procedure di trasferimento o di co-avvalimento fino a concorrenza della spesa determinata ai sensi del precedente punto 5);
- 7) di dare atto che le somme risultanti dall'applicazione delle percentuali rappresentano le quote di spesa per il personale e di capacità assunzionali che devono transitare dai Comuni cedenti al Comune di Mappano al fine di garantire l'invarianza complessiva della spesa; pertanto, da tali somme vanno detratte le spese relative al personale già trasferito al Comune di Mappano per effetto di procedure di mobilità concluse alla data di esecutività della presente deliberazione, nonché il costo corrispondente del personale utilizzato in regime convenzionale;
- 8) di dare atto che non compete alla Città Metropolitana la definizione di rapporti giuridici tra i Comuni cedenti e il Comune di Mappano ulteriori rispetto a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 5637/2017 del 5 aprile 2017, come integrata dalla presente deliberazione. In particolare, non compete alla Città Metropolitana la definizione dell'eventuale subentro del Comune di Mappano nelle partecipazioni detenute dai Comuni cedenti, essendo tale determinazione rimessa ai soggetti giuridici partecipati, secondo le rispettive norme di legge e statuto;

~ ~ ~ ~ ~

(Seguono:

- *l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan;*
 - *l'intervento del Consigliere Barrea, il quale presenta un emendamento a nome del Gruppo Consiliare "Città di Città";*
 - *gli interventi dei Consiglieri De Vita e Ruzzola relativamente all'emendamento;*
- per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati)*

La Sindaca Metropolitan, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la l'emendamento allegato al presente verbale sotto la lettera **A**).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 18

Votanti = 18

Favorevoli 7

(Barrea - Canalis - Carena - Grippo - Magliano - Montà - Piazza)

Contrari 11

(Appendino - Azzarà - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Pirro - Ruzzola)

L'emendamento risulta respinto.

~ ~ ~ ~ ~

La Sindaca Metropolitana, pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Ulteriori indirizzi per la definizione dei rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Mappano.

N. Protocollo: 2675/2018

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 18

Astenuti = 7 (Barrea - Canalis - Carena - Grippo - Magliano - Montà - Piazza)

Votanti = 11

Favorevoli 11

(Appendino - Azzarà - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Pirro - Ruzzola)

La deliberazione risulta approvata.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to M. Spoto

La Sindaca Metropolitana
F.to C. Appendino



Torino, 14 marzo 2018

Emendamento alla proposta di deliberazione prot. N. 2675/2018

Inserire, nella deliberazione sopraccitata, le tabelle di riparto di capacità di spesa del personale allegate.

Il Gruppo Città di Città



Prot.n. 6900

p.c.

Al Vice Sindaco Metropolitan
dr. Marco MAROCCO. Sindaco

Al Sindaco
del Comune di Mappano

Alla Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per il
Piemonte

Al Prefetto della Città di Torino

Al Presidente della Regione
Piemonte

Al Vice Presidente della Regione
Piemonte

LORO SEDI

OGGETTO: Costituzione del Comune di Mappano. Indirizzi per la definizione dei rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Mappano. Proposta di deliberazione - Considerazioni.

Facendo seguito alla Vs. comunicazione in oggetto, premessa la generale condivisione della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan, si rappresenta la necessità di valorizzare la stessa tramite l'inserimento delle tabelle di riparto della capacità di spesa allegate, anche allo scopo di evidenziare che dal riparto i Comuni di Caselle e Borgaro detraggono le quote corrispondenti ai servizi resi dal CIM per l'ex Frazione Mappano.

Quanto sopra rappresenta, a nostro giudizio, un ulteriore elemento di chiarezza nella condivisione delle somme risultanti dall'applicazione delle percentuali previste nella deliberazione in argomento, avuto riguardo alle spese per il personale e di capacità assunzionali che "devono transitare dai nostri Comuni al comune di Mappano, al fine di garantire l'invarianza complessiva della spesa.

Confidando nell'accoglimento della presente richiesta e in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Caselle T.se, 9 marzo 2018

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGARO TORINESE
Claudio GAMBINO

firmato digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE
Luca BARACCO

firmato digitalmente

SPESA MEDIA 2011/2013

COMUNE CEDENTE	POPOLAZIONE CEDUTA	TERRITORIO CEDUTO	PERCENTUALE RIPARTO	TOTALE SPESE MEDIA PERSONALE = CAPACITA' DI SPESA	PER COMUNI DI BORGARO E CASELLE meno ufficio scuola-nido biblioteca-attività culturali DA ESCLUDERE DA RIPARTO *	popolazione 0,90-territorio 0,1		capacità assunzionale all' 1.1.2018	
						IMPORTO DA CEDERE A MAPPANO	IMPORTO CHE RESTA AL COMUNE CEDENTE		
CASELLE	5277 su totale 19.180	5,09 su totale 29,55	26,48%	2.304.328,57	585.878,00	1.718.450,57	455.045,71	1.849.282,86	€ 68.068,32.= DI CUI DISPONIBILI € 22.207,12
BORGARO	1806 su totale 13.538	3,21 su totale 14,36	14,24%	2.078.338,92	369.159,00	1.709.179,92	243.387,22	1.834.951,70	€ 43.121,90.= DI CUI DISPONIBILI 13.229,42.=
LEINI'	203 su totale 16.478	0,53 su totale 32,45	1,27%	3.036.353,45	0,00	3.036.353,45	38.561,69	2.997.791,76	€ 140.233,41.=
SETTIMO	3 su totale 47.485	0,9 su totale 32,37	0,28%	7.677.493,00	0,00	7.677.493,00	21.496,98	7.655.996,02	€ 481.250,18.=

758.491,60

PERSONALE CIM DA
CONSUNTIVO
2013**

233.952,78

992.444,38

* LE SPESE DEL PERSONALE PER I SERVIZI SCOLASTICI, NIDO E ATTIVITA' CULTURALI PER MAPPANO SONO NELLE SPESE DI PERSONALE DEL CIM. PERTANTO LA SPESA MEDIA DI CASELLE E BORGARO E' DECURTATA DEL COSTO DI TALI SERVIZI CHE NON SONO DA RIPARTIRE CON MAPPANO.

**SPESE PERSONALE CIM DA CONTO CONSUNTIVO 2013, NON SONO COMPRESI LE SPESE DI FORMAZIONE E MENSA CHE FANNO PARTE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI CUI NON SI DISPONE DELL' IMPORTO E CHE SONO DA AGGIUNGERE

ALLEGATO AL PROT. 6300